



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.21/2010 DEL 16/11/2010

**"TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI
INTERESSE AGRARIO, FORESTALE E ZOOTECNICO"**



LAGS/SDL/2010/00003

2
ORIGINALE



Regione Puglia
Assessorato alle Risorse Agroalimentari
L'Assessore

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

"TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO,
FORESTALE E ZOOTECNICO"

AGR/SDL/2010/0000 5

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Italia è il paese europeo con la maggiore ricchezza biologica, sia per numero di specie che per varietà di sistemi ecologici. Un primato dovuto alla sua posizione centrale nel Mediterraneo, che ha fatto sì che il Paese sia divenuto un punto di incontro tra popolamenti vegetali e animali di provenienza diversa. Sul territorio nazionale sono infatti presenti oltre 57.000 specie animali e circa 9.000 specie di piante superiori. In pratica, il territorio nazionale, la cui superficie è pari solo ad 1/30 di quella dell'intero continente europeo, ospita oltre un terzo della fauna e circa la metà della flora europea.

L'importanza della diversità biologica è immensa; è ormai scientificamente dimostrato che gli ecosistemi con maggiore numero di specie, si conservano meglio. La biodiversità è necessaria per mantenere l'equilibrio degli ecosistemi ed i benefici che essi apportano all'ambiente nel suo complesso (fisico, biologico e culturale); la Conferenza mondiale di Rio de Janeiro del 1992 ha proposto, al fine di stabilire i principi sui quali fondare la sua tutela, la Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB), adottata a Nairobi, Kenya, il 22 Maggio dello stesso anno.

Ormai vi è la comune consapevolezza che la perdita di specie, sottospecie o varietà comporta un danno ecologico ed economico, ma anche culturale, poiché si perdono le conoscenze umane legate alla loro presenza ed utilità, estetica (paesaggistica), alimentare, farmacologica, tecnica, ecc. Questo danno è massimamente evidente quanto si tratta della diversità di specie domestiche dall'uomo, ossia delle specie varietà che l'uomo in varia maniera coltiva, dalle più tradizionali varietà locali a quelle altamente selezionate.

Una minore diversità genetica di specie domestiche innesca cicli di maggiore vulnerabilità alle malattie, aumentata necessità di intervenire con trattamenti chimici.

A. P.



(fitofarmaci, concimi, ecc.), sviluppo di parassiti sempre più virulenti, che caratterizzano sistemi agricoli ad alto impatto ambientale. Diretta conseguenza è la scomparsa dei sistemi agricoli tradizionali, meno inquinanti e più ricchi di prodotti tipici locali, i quali sono più ricchi di diversità e quindi geneticamente adattati agli ambienti di coltivazione e per questo maggiormente resilienti. Inoltre, le produzioni tradizionali, se associate ad un appropriato sistema di distribuzione, sono in grado di contrastare le produzioni intensive e d'importazione, le quali com'è noto, fanno aumentare l'impronta ecologica di una nazione.

Il Rapporto 2008 del WWF "Indice del Pianeta Vivente" mostra che l'impronta ecologica dell'Italia¹ è di 5 ettari globali (gha) *pro capite*, circa il doppio della media globale (2,7 gha), quasi la metà di quella degli USA (9,4 gha), più di due volte quella della Cina (2,0 gha) e comunque più che doppia rispetto alla biocapacità globale² (2,1 gha): ciò significa che l'Italia ha un'impronta ecologica superiore al 200% della sua biocapacità. E' evidente che incentivando il consumo di prodotti locali si attivano processi virtuosi che riducono l'impronta ecologica del Paese.

La conservazione di una maggiore diversità genetica delle specie domestiche aumenta la loro capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, le rende meno vulnerabili e/o più resistenti alle malattie o stress biotici, e le rende più flessibili alle esigenze dell'uomo, che inesorabilmente cambiano col progredire dei bisogni della società.

Purtroppo, negli ultimi decenni questo patrimonio genetico ricco di biodiversità si è notevolmente ridotto a causa delle mutate condizioni economiche, di scelte politiche sovranazionali, e della trasformazione dell'agricoltura in attività produttiva svuotata della sua componente di cultura rurale. Questo ha spinto produttori agricoli ed allevatori verso scelte tese ad aumentare produzioni e profitti attraverso l'uso di un numero limitato di varietà di piante e di razze di animali, create per ambienti intensivi e finalizzate a crescere più velocemente e produrre di più, ma a fronte di maggiori consumi d'acqua, fertilizzanti, trattamenti chimici ed ormonali, con conseguente aumento dei costi e perdita della diversità genetica.

Dalla rivoluzione verde ad oggi, è stato ampiamente dimostrato che l'orientamento verso la monocoltura, cioè la coltivazione o allevamento di poche specie e di una sola varietà o razza per specie ha condotto ad una notevole perdita di agrobiodiversità, nel mondo, nella nostra penisola ed in Puglia.

Negli anni '60 del secolo scorso, organizzazioni scientifiche ed organismi internazionali come la FAO, consci della aumentata erosione genetica (perdita di agro biodiversità) causata dalla produzione e diffusione di nuove varietà con base genetica ristretta, nel corso di una serie di conferenze tecniche suggerirono ai diversi Paesi la creazione di banche genetiche (genebank) nazionali, con l'obiettivo di reperire e conservare *ex situ* le antiche varietà locali - spesso meno produttive ma con base genetica più larga - che rischiavano di scomparire.

¹ L'impronta ecologica di un Paese è data dalla somma di tutti i terreni agricoli, pascoli, foreste e stock ittici necessari a produrre il cibo, le fibre ed il legname che il Paese consuma, ad assorbire i materiali di scarto che emette nel momento in cui utilizza l'energia e a fornire spazio sufficiente per le infrastrutture che realizza. Poiché le persone consumano risorse e servizi ecologici provenienti da tutto il mondo, le loro impronte sono costituite dalla somma di queste aree, indipendentemente da dove esse si trovano sul Pianeta.

² la biocapacità è determinata dalle dimensioni dell'area biologicamente produttiva disponibile e dalla sua stessa produttività.



A.P.

[Handwritten signature and scribbles]

Se da un lato il miglioramento genetico, producendo le nuove varietà geneticamente uniformi contribuisce all'erosione genetica, dall'altro, paradossalmente, basa la sua azione sulla variabilità naturale, ossia quella presente nelle varietà antiche e tradizionali, come recentemente motivato dal World Food Prize assegnato nel 2009 allo scienziato africano Gebisa Ejeta per il suo lavoro sul sorgo.

È stato in questo contesto e con questa visione che in Italia, ed in particolare a Bari nacque nel 1970 l'Istituto del Germoplasma del CNR, oggi confluito nell'Istituto di Genetica Vegetale, che al suo interno ospita la prima banca di semi italiana (Banca Genetica). La Banca Genetica ha ad oggi reperito oltre 84.000 accessioni di germoplasma, appartenenti a diversi generi e specie di piante coltivate e selvatiche affini a quelle coltivate; conserva una collezione mondiale di frumenti, numerosi altri cereali (orzo, segale, avena, ecc.), una collezione mondiale di piselli e fave, numerosi altri legumi (cece, lenticchia, cicerchia, ecc.), una consistente collezione di piante foraggere, diverse collezioni di piante da orto, nonché una collezione mondiale di carciofo e piante medicinali.

Sulla base degli standard di conservazione e del numero di collezioni conservate, la 'Banca' di Bari, che nel corso della sua esistenza ha distribuito oltre 80.000 campioni di germoplasma a diversi ricercatori ed istituzioni di tutti i continenti, è la prima in Italia, la seconda in Europa e tra le prime dieci nel mondo (Rapporto FAO), su un totale di 1470.

La circostanza di ospitare tale importante struttura pone la Regione Puglia nella condizione di svolgere una funzione di leadership a livello nazionale (ad es., nell'ambito del Piano Nazionale della Biodiversità Agraria), e le consente di svolgere un ruolo di riferimento e di coordinamento anche rispetto ai Paesi del Mediterraneo, segnatamente quelli della sponda meridionale, che si stanno via via dotando di proprie banche genetiche, che tuttavia non operano in modo coordinato. Con la Legge 6 aprile 2004, n. 101 (G.U. n. 95 del 23 aprile 2004), l'Italia ha applicato il "Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura", cd. Trattato FAO, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAAF), d'intesa con le Regioni.

In questo contesto, la Regione Puglia attraverso la Banca regionale del materiale genetico istituita con la presente proposta di disegno di legge, può svolgere un ruolo di coordinamento nazionale nell'applicazione del Trattato. Così come, sulla base della storica interconnessione della Puglia con le regioni del bacino del Mediterraneo la 'Banca' potrà porsi quale centro di competenza per le Regioni italiane e dei Paesi del Mediterraneo per la conservazione delle risorse genetiche autoctone.

La Puglia possiede 13 prodotti agroalimentari a DOP e IGP, 32 vini DOC o IGT e ben 220 prodotti agroalimentari tradizionali censiti, e molti altri non ancora riconosciuti ed in fase di studio e verifica: anche per proteggere questo straordinario patrimonio, è bene ricordare che nel 2003, la Regione Puglia, con la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 26 "Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM)", ha disposto norme a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio dagli OGM.



A.P.
(Dot. y MANARUCCI)

- 3 -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dot. Nicola CORVASCE

Handwritten signature and initials, including a large 'K' and a circular stamp.

Per tutto quanto finora evidenziato, è necessario che la Puglia si doti di una legge che tuteli e possibilmente ricostituisca il proprio patrimonio genetico autoctono in campo agrario, forestale e zootecnico.

Con la presente proposta di disegno di legge si intende favorire e promuovere la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione, così come descritte e definite negli articoli 1 e 2, per le quali sussistano interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.

L'art 3 prevede che la Regione approvi appositi programmi di intervento, attuati e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

Negli articoli 4 e 5 è prevista l'istituzione del registro regionale delle risorse genetiche autoctone e le modalità di iscrizione delle stesse. L'iscrizione al registro è volontaria e gratuita, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione tecnico scientifica.

L'art. 6 prevede, per favorire la più ampia conoscenza e informazione, l'istituzione di un contrassegno, da apporre sui prodotti ottenuti con l'utilizzo di materiale iscritto nel registro volontario regionale.

L'art. 7 costituisce la Commissione tecnico scientifica e ne regola la composizione.

L'art. 8 istituisce la rete di tutela delle risorse genetiche, con il compito di mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione e di incentivarne la circolazione.

La conservazione *ex situ* delle risorse genetiche è affidata alla Banca regionale del materiale genetico prevista dall'art. 9, mentre alla conservazione *in situ* dovranno provvedere i coltivatori ed allevatori custodi previsti dall'art. 12.

L'art. 10 istituisce l'Atlante regionale della biodiversità, al fine di raccogliere tutte le informazioni relative alle risorse genetiche selvatiche e coltivate conservate *in situ* ed *on farm* (in azienda) e di individuare la loro distribuzione sul territorio.

L'art. 11 prevede la circolazione, senza scopo di lucro, di materiale genetico per il recupero, mantenimento e riproduzione di varietà da tutelare.

L'art. 13 prevede l'individuazione dei boschi e degli altri popolamenti vegetali, naturali o artificiali, idonei a fornire materiale per la tutela *in situ* ed *ex situ* della biodiversità forestale.

L'art. 14 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione della presente proposta di legge, mentre l'art. 16 prevede che la Misura 214 azione 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 regoli, sino al termine della sua operatività, i criteri per l'accesso ai benefici, le indennità e gli impegni per la conservazione *in situ* della biodiversità.



[Handwritten signature]
Dario Stefano

A. P.
(Dott. *[Handwritten name]*)



LEGGE REGIONALE

TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO, FORESTALE E ZOOTECNICO.

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

1) La Regione Puglia, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell'art. 2, e per le quali esistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.

Art. 2 DEFINIZIONI

- 1) Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico:
 - a) specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni del territorio pugliese;
 - b) specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni anche di origine esterna al territorio pugliese ma introdotti nel territorio regionale da almeno cinquant'anni e che, integrate nell'ecosistema e nelle tradizioni della Regione Puglia, abbiano assunto caratteristiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;
 - c) risorse genetiche attualmente non più presenti sul territorio regionale ma conservate in banche genetiche (genebanks), orti botanici, istituti sperimentali, campi catalogo, centri di ricerca, della Regione Puglia e di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse economico, scientifico, culturale per la reintroduzione nelle pratiche agricole, forestali e zootecniche.

- 2) Ai fini della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone piante e animali transgenici, cioè ottenuti con tecniche d'ingegneria genetica in particolare riferite alle tecniche del DNA ricombinante.

- 3) Per le specie di interesse agrario e forestale, ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'art. 2 del Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura.



A. P.
(Dott. N. AMBROSIO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCE



Art. 3
ATTIVITA' DELLA REGIONE

- 1) La Regione Puglia esercita la propria azione di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone:
 - a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a conoscere, preservare e/o ricostituire le risorse genetiche autoctone, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e la loro valorizzazione;
 - b) assumendo specifiche iniziative atte alla loro tutela, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione;
 - c) prevedendo specifiche iniziative per promuovere e sviluppare la rete di tutela prevista al successivo art. 8;
 - d) promuovendo e sostenendo la formazione, l'informazione e la divulgazione relative alla conoscenza della biodiversità agraria, forestale e zootecnica;
 - e) valorizzando e promuovendo i prodotti delle risorse genetiche autoctone;
 - f) prevedendo le necessarie azioni di salvaguardia, anche mediante la rivitalizzazione ed di risanamento.
- 2) La Giunta regionale approva appositi programmi di intervento, nei quali sono stabilite le attività e le iniziative, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.
- 3) I programmi d'intervento sono attuati e monitorati da parte dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.
- 4) Le azioni regionali a tutela delle risorse genetiche devono essere coerenti e conformi a criteri e strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.

Art. 4
REGISTRO REGIONALE

- 1) Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche autoctone, è istituito il registro regionale, in seguito detto registro, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale, di cui all'art. 2.
- 2) Il registro è pubblico ed è tenuto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, secondo le procedure specificate nel regolamento di cui all'art. 14.
- 3) Il registro è organizzato secondo criteri che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.

Art. 5
ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE

- 1) L'iscrizione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, su base volontaria e gratuita, avviene a cura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, su proposta della stessa Regione Puglia, di



A.D.
C.A. ... (AMBR...)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Handwritten signature and stamp.

enti scientifici, di enti pubblici, di organismi, organizzazioni ed associazioni, nonché di singoli cittadini e di altri soggetti interessati, sulla base del parere favorevole della Commissione tecnico scientifica di cui all'art. 7.

2) Per essere iscritte nel registro regionale le risorse genetiche autoctone devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica, inerente la risorsa genetica autoctona che si intende iscrivere.

3) Una specie, varietà, cultivar, ecotipo, forma biologica, clone, razza o popolazione può essere cancellata dal registro, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, quando non sia più considerata risorsa genetica autoctona ai sensi dell'articolo 2.

Art 6
CONTRASSEGNO

1) Per favorire la più ampia conoscenza dei cittadini e per meglio esercitare le azioni di tutela e valorizzazione, è istituito un contrassegno regionale dei prodotti delle risorse genetiche autoctone.

2) L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso alle aziende agricole e alle aziende zootecniche che ne facciano richiesta e che producano e/o trasformino, direttamente in azienda, prodotti delle risorse genetiche autoctone, come definite all'art. 2.

3) Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno.

Art. 7
COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA

1) È istituita la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità.


2) La Commissione è composta dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia che la presiede o da un suo delegato, da un dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, da tre esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali, da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, da un esperto di agrobiodiversità, da un esperto di conservazione delle risorse naturali, nominati dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dall'Area Politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia appositamente designato.

3) La Commissione può essere convocata in forma ridotta, per la parte delle competenze per le risorse genetiche vegetali ovvero per quelle animali.

A. P.
(Dott. N. A. G. B. Rossi)

7 -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCIO



4) La Commissione resta in carica tre anni. Ai componenti la Commissione è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta e le eventuali spese di viaggio e di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Il regolamento di cui all'articolo 14 disciplina i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione.

Art. 8

RETE DI TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE

1) La tutela e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro di cui all'articolo 4, si attuano mediante l'istituzione di una rete di tutela delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

2) Della rete fanno parte di diritto i custodi, di cui all'art. 12, e la Banca regionale del materiale genetico, di cui all'art. 9.

3) Alla rete possono aderire enti pubblici e soggetti privati, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'art. 14.

4) La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *ex situ* ed *in situ*, e ad incentivarne la circolazione, controllando la vitalità del materiale vegetale ed animale da riproduzione, nonché a salvaguardare le caratteristiche genetiche e di sanità dello stesso materiale.

5) L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale, di razza o brevettuale su di una varietà o razza iscritta nel registro, oppure su materiale biologico da questa derivato, ne dà tempestivo avviso all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

6) Gli agricoltori, gli allevatori, gli enti, i centri di ricerca, le università - Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria, le associazioni e gli altri soggetti che siano proprietari di materiale vivente tutelato con la presente legge, sono tenuti a fornire alla Banca Regionale del Germoplasma di cui all'art. 9 una parte del suddetto materiale, per garantire la conservazione delle entità genetiche presso altro sito.

Art. 9

BANCA REGIONALE DEL MATERIALE GENETICO

1) Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione *ex situ*, delle risorse genetiche, è istituita Banca Regionale del materiale genetico, di seguito denominata Banca. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche di interesse della presente Legge, comprese quelle iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4.

2) La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione, ed a curarne la caratterizzazione e la valutazione.



A. P.
(D. S. M. / AMARW. S. I.)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCE

Handwritten signature and official stamp of the Director of the Service.

3) L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia assicura la gestione della Banca, in cooperazione con soggetti pubblici e privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative.

4) In relazione ai consolidati rapporti della Puglia con i Paesi del bacino del Mediterraneo, la Banca si pone quale centro di competenza per la conservazione delle risorse genetiche autoctone delle regioni europee del Mediterraneo.

5) Con il regolamento di cui all'articolo 14 è disciplinato il funzionamento della Banca.

Art. 10

ATLANTE REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ

1) Allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico conservate *in situ* o *on farm*, è istituito l'Atlante regionale della biodiversità, di seguito denominato atlante, con finalità di supporto all'azione di tutela e valorizzazione di cui all'art. 3 ed alle strategie conservative e gestionali degli ecosistemi e delle singole specie a livello locale.

2) Nell'atlante, strutturato come una banca dati informatica, sono raccolte, con l'ausilio di cartografie su supporto informatico, tutte le informazioni relative alle risorse genetiche conservate *in situ*, al fine di determinarne la distribuzione, la dinamica e l'inquadramento tassonomico.

3) L'atlante è uno strumento compatibile con il sistema informativo territoriale della Regione Puglia.

Art. 11

CIRCOLAZIONE DI MATERIALE GENETICO

1) Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione del materiale genetico, in ambito locale e senza scopo di lucro, necessaria al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni iscritte nel registro.

2) Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono definite la quantità di materiale genetico nonché le modalità di circolazione dello stesso.


Art. 12 CUSTODI

1) Ai fini della presente legge si definisce coltivatore o allevatore custode chi provvede alla conservazione *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione, iscritte nel registro.



A. P.
(Dott. V. AMBROSIO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Art. 15
NORME FINANZIARIE

1) Per le finalità previste dalla presente legge non sono previsti per l'anno 2010 oneri finanziari, dovendosi procedere, in via propedeutica alla realizzazione degli interventi, all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 14. Per gli anni 2011 e 2012 le spese relative all'attuazione dell'art. 12 trovano copertura, per un importo massimo stimato in € 2.000.000,00 annui a valere sulle risorse destinate alla Misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013 u.p.b. 1.1.3 mentre le ulteriori spese, stimate in € 400.000,00 annui, saranno poste a carico del capitolo n. 112053 "Spese per attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (L.R. 8/94)", u.p.b. 1.1.5, economie vincolate dei residui di stanziamento esercizio 2001. Per gli anni successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 16
NORME TRANSITORIE

1) Le azioni inerenti la conservazione *in situ*, compresi i criteri per la definizione dell'accesso ai benefici, le indennità ed i relativi impegni sono riconducibili alle procedure di attuazione della Misura 214 azione 3 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013, sino al termine della sua operatività. Oltre il predetto termine, sono definiti nell'ambito della presente legge.



A.A.
(Dott.) V. AMBROSIO

-11- IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D. M. Nicola CORVASCE

Handwritten initials and a circular stamp at the bottom right.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

REFERTO TECNICO
(art. 34, L.R. 28/2001)

13

OGGETTO: Codice cifra: AGR/RFT/2010/00003

"TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO,
FORESTALE E ZOOTECNICO"

Spesa riferita al bilancio 2010

Bilancio vincolato 2010

Nessuna spesa è prevista per l'anno 2010.

Regione Puglia
Servizio Legislativo della Giunta Regionale

AOO 027
08/11/2010 - 0000466
Protocollo: Ingresso

Spesa riferita ai bilanci futuri (2011, 2012)

Bilancio vincolato 2011

U.P.B. 1.1.5. Spesa corrente	
Capitolo di uscita	
CAPITOLO 112053 (<u>economie vincolate dei residui di stanziamento esercizio 2001</u>)	
"Spesa per attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (L.R.8/94)"	€ 400.000,00
U.P.B. 1.1.3. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 Spesa corrente	
La spesa relativa all'art. 12, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse, direttamente liquidate da AGEA, per l'attuazione del PSR 2007-2013, Asse II, Mis. 214 azione 3, nella misura massima stimata di 2.000.000,00 di euro annui.	
TOTALE BILANCIO 2011	€ 400.000,00

Bilancio vincolato 2012

U.P.B. 1.1.5. Spesa corrente	
Capitolo di uscita	
CAPITOLO 112053 (<u>economie vincolate dei residui di stanziamento esercizio 2001</u>)	
"Spesa per attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (L.R.8/94)"	€ 400.000,00
U.P.B. 1.1.3. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 Spesa corrente	
La spesa relativa all'art. 12, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse, direttamente liquidate da AGEA, per l'attuazione del PSR 2007-2013, Asse II, Mis. 214 azione 3, nella misura massima stimata di 2.000.000,00 di euro annui.	
TOTALE BILANCIO 2012	€ 400.000,00



Si dichiara che le disposizioni recate dal D.D.L. in oggetto sono conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Bari,

Il Dirigente art. del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe Mauro Ferro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

A.A.

A

14.12

Il Direttore Area Politiche pr lo Sviluppo Rurale
Dott. Giuseppe Mauro Ferro

Parere del Settore Ragioneria
(art. 34, L.R. 28/2001 e art. 6, Regolamento D.G.R. 395/94)

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato
- Parere negativo per

3/11/2010

IL DIRIGENTE
UFFICIO BILANCIO


- Dott. Angelotante ALBANESE

Il Dirigente del Servizio Ragioneria
Dott. Rocco Spinelli

IL PRESENTE D.D. E' COMPOSTO
DA N. 13 (TAGEU) PAGINE
DEL 9/11/2010 IL FUNZIONARIO

A. P.
(SOQ. P. AMBRUSI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola CORVASCE



16